

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

- Il cliente chiede il rimborso degli oneri non maturati relativi al finanziamento contro cessione del quinto n. *227 stipulato con l'intermediario nel settembre 2014 ed estinto anticipatamente nel settembre 2018.
 - Esperito infruttuosamente reclamo, il cliente propone ricorso all'Arbitro chiedendo il ristoro pro quota delle commissioni per € 558,36 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.
- L'Intermediario, nelle controdeduzioni, esclude l'applicabilità alla fattispecie della c.d sentenza "Lexitor".
- Il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'Abf come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere upfront delle commissioni per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni.
 - Quanto agli oneri recurring – commissioni mandataria per la gestione – le stesse sono state già abbuonate nel conteggio estintivo.
 - Risulta, infine, manifestamente infondata la richiesta di rimborso delle spese legali.
 - L'intermediario ribadisce pertanto la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, non residuando altre somme suscettibili di restituzione e, in definitiva, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO



Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.422,22	Tasso di interesse annuale	12,17%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	165,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,52%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento (A)				396,00	Upfront	41,52%	164,41		164,41
Commissioni per la gestione (B)				396,00	Recurring	60,00%	237,60	237,60	0,00
Provvigioni (C)				534,60	Upfront	41,52%	221,95		221,95
Totale				1.326,60					386,36

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo non corrisponde a quanto richiesto dalla parte ricorrente in quanto quest'ultima applica il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo richieste.

Gli interessi sono riconosciuti come da orientamento costante dal reclamo al saldo.

Infine, dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 386,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA